



Agenzia per la Coesione Territoriale

Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “CITTÀ METROPOLITANE” 2014-2020

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU SCALA CENTRALE E A BENEFICIO DEGLI ORGANISMI INTERMEDI DEL PON CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020”

TRA

L’AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE (DI SEGUITO AGENZIA) - C.F. 97828370581 -, RAPPRESENTATA DAL DOTT. GIORGIO MARTINI, DIRIGENTE PRO-TEMPORE DELL’UFFICIO 4 DI STAFF – AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “CITTÀ METROPOLITANE” 2014-2020 (DI SEGUITO “AUTORITÀ DI GESTIONE”), PRESSO QUESTA DOMICILIATA, IN VIA SICILIA 162/C, ROMA,

E

LA SOCIETÀ “EUTALIA S.R.L.” (DI SEGUITO “SOGGETTO AFFIDATARIO”) CON SEDE IN VIA FLAMINIA N. 888 – 00191 - ROMA – P.IVA 07444831007, RAPPRESENTATA DALL’AVV. ALBERTO GAMBESCIA, AMMINISTRATORE UNICO, NATO A ROMA IL 6 GENNAIO 1971, C.F. GMBLRT71A06H501P, DOMICILIATO AI FINI DEL PRESENTE ATTO PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA MEDESIMA SOCIETÀ,

VISTO

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- in particolare gli artt. 72, 73, 74, 122, 123, 124 e 127 del suddetto Regolamento (UE) n. 1303/2013, relativamente ai principi generali e alla responsabilità in caso di gestione concorrente e degli Stati membri nei sistemi di gestione e controllo, nonché alle funzioni dell'Autorità di Audit e alla procedura per la designazione dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2012, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio citato;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- la Decisione C(2015) 4998 del 14 luglio 2015 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 modificato con Decisione C(2018) 434 del 25 gennaio 2018, con Decisione C(2018) 5895 del 05 settembre 2018 e con Decisione C(2018) 8859 del 12 dicembre 2018, con Decisione C(2020) 2019 del 1 aprile 2020, con Decisione C(2020) 6170 del 7 settembre 2020, con Decisione C(2020) 8496 del 27 novembre 2020 e con Decisione C(2021) 6028 del 9 agosto 2021, a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

- il D.Lgs. n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 7-ter introdotto dalla legge di conversione, 27 febbraio 2017, n. 18, del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243 che consente all'Agenzia, al fine di rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, di sostenere la crescita economica e accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione e di stipulare apposite convenzioni con le società in house delle Amministrazioni dello Stato;
- il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, recante il "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" pubblicato sulla G.U.R.I. n. 71 del 26 marzo 2018;
- l'Asse 8 - Assistenza Tecnica (REACT EU) del Programma che è volto a garantire e soddisfare le esigenze di affiancamento e supporto tecnico-attuativo legate alla concreta e corretta implementazione del Programma operativo e delle altre attività che impegneranno l'AdG, le Autorità Urbane, l'AdC, l'AdA e gli altri soggetti individuati nella Sezione 7, secondo le direttrici previste dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm, nonché secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2221/2020, anche in funzione propedeutica alla programmazione 2021-2027;
- l'Azione 8.1.1, nel cui ambito gli interventi previsti sono, tra gli altri, interventi di "*Sostegno alle Autorità urbane, attraverso l'acquisizione di servizi specialisti di supporto tecnico in loco ai fini dell'attuazione del Programma, con particolare riferimento alle funzioni delegate in qualità di organismi intermedi e in coerenza con l'identificazione dei fabbisogni e piani di attività concordati con l'Autorità di Gestione in ragione della complessità e delle caratteristiche delle Azioni integrate*".

- che nell'ambito del Programma Operativo "Città Metropolitane" 2014-2020, l'Autorità di Gestione del Programma, con provvedimento con provvedimento prot. n. 23795 dell'8.11.2022 ha approvato ed ammesso al finanziamento il Progetto "*Servizio di assistenza tecnica su scala centrale e a beneficio degli Organismi Intermedi del PON Città Metropolitane 2014-2020*" CUP E11C22001780007, finanziato a valere sul Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020 (di seguito Progetto);
- lo Statuto della Società Eutalia Srl come modificato a seguito del verbale di assemblea del 23 febbraio 2018 - Registrato (Repertorio n. 13678 - Raccolta n. 9267) con atto notarile del 28 febbraio 2018 n. 2089 Serie 1/T, Dott. Salvatore Mariconda, successivamente ulteriormente modificato con atto notarile del Dott. Fabrizio Cappuccio (Repertorio n. 5311 - Raccolta n. 3943);
- lo Statuto della Società Eutalia Srl come modificato a seguito del verbale di assemblea del 6 maggio 2019 – Registrato (Repertorio n. 5311 – Raccolta n. 3943) con atto notarile del 7 maggio 2019 n. 11118 Serie 1T, Dott. Fabrizio Cappuccio;
- lo Statuto della Società Eutalia Srl come modificato a seguito del verbale di assemblea del 3 febbraio 2022 - Registrato (Repertorio n. 18520- Raccolta n. 12324) con atto notarile del 9 febbraio 2022 n. 2224 Serie 1/T, Dott. Salvatore Mariconda;

VISTO

- il Decreto n. 407/2022 del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale che, in osservanza all'art. 23 commi 14 e 15 del D. Lgs 50/2016, ha approvato il documento denominato "Documento preliminare di progetto" con il quale si demanda - in coerenza con il Regolamento di articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia - al Dirigente dell'Ufficio 3 di staff del Direttore Generale "Sistemi informativi e acquisti", in qualità di stazione appaltante, la responsabilità dell'individuazione della procedura volta a selezionare il soggetto attuatore, tenendo in considerazione la possibilità di poter affidare alla società Eutalia S.r.l., condizionatamente alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 192 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la realizzazione dei servizi riferiti alle linee di azione come descritte nel citato Documento preliminare di progetto;
- la nota AICT prot. n. 24339 in data 14 novembre 2022 con la quale è stato richiesto alla società Eutalia S.r.l. la presentazione di un'offerta tecnica ed economica per i servizi indicati nel Capitolato speciale;
- l'offerta tecnica ed economica presentata dalla società Eutalia S.r.l. con nota AICT prot. 25949 del 1° dicembre 2022;
- la nota AICT prot. alct.AICT.REGISTRO UFFICIALE.Int.26111 del 2 dicembre 2022 del Dirigente dell'Ufficio 3 di Staff "Sistemi informativi e acquisti", con la quale è stata valutata, ai fini

dell'eventuale affidamento diretto per la realizzazione delle attività, la congruità ex art. 192 comma 2 del D.lgs 50/2016 dell'offerta tecnica ed economica della società in house Eutalia S.r.l.;

- la nota di Eutalia S.r.l. prot n. 57249 del 7/12/2022 con la quale l'Amministratore unico attesta che "il fatturato medio per i tre anni antecedenti il presente affidamento, si riferisce per oltre l'80% ad attività di supporto, accompagnamento e assistenza alle amministrazioni centrali dello Stato", ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO

- che la società Eutalia S.r.l., vigilata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è una società a capitale interamente pubblico (100% M.E.F.) nella quale la presenza dell'Agenzia svolge un ruolo di indirizzo sulle strategie e sulle politiche della società e appare corrispondere ai requisiti di cui all'art. 5, commi 4 e 5 del D.lgs 50/2016;

- che lo statuto della società Eutalia S.r.l. la abilita ad operare unicamente quale ente *in house* con le Amministrazioni centrali e con esclusione di qualsiasi forma di affidamento diretto connesso a tale status da parte di Amministrazioni regionali e/o locali;

- che la missione della Società è, quindi, quella di fornire supporto, accompagnamento ed assistenza alle Amministrazioni centrali dello Stato in diversi settori;

- che il Ministero dell'Economia e Finanze, conformemente a quanto disposto dalle Linee guida n. 7 ANAC, ha provveduto ad inoltrare in data 20 marzo 2018 la domanda di iscrizione della società Studiare Sviluppo S.r.l.- ora Eutalia srl - nell'elenco ANAC al prot. 25148, domanda nr. 633;

- che le Linee guida n. 7 ANAC - di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016» - dispongono che fino alla data di iscrizione nell'elenco, le amministrazioni aggiudicatrici possono continuare ad effettuare affidamenti *in house*, dopo la presentazione della domanda di iscrizione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici;

- che la domanda di iscrizione nell'elenco ANAC è, comunque, condizione di procedibilità ai fini della presente convenzione e che l'esito positivo del procedimento di iscrizione nell'elenco ANAC è condizione imprescindibile per la prosecuzione dell'affidamento. L'istruttoria è stata avviata dall'ANAC in data 24 settembre 2019 ed è in corso di definizione;

- che con il verbale di assemblea del 23 febbraio 2018 della società Eutalia S.r.l. ha provveduto, altresì, alla modifica del testo dello statuto sociale ed in particolare degli artt. 5 (cinque), 7 (sette), 8 (otto) e 13 (tredici) in base ai quali, l'Agenzia ha carattere di indirizzo sulle

strategie e sulle politiche della medesima società e, quindi, appare corrispondere ai requisiti di cui all'art. 5, commi 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016 e garantisce la configurabilità del controllo analogo, presupposto indefettibile per la qualificazione del rapporto in "house providing";

– che la società Eutalia S.r.l. già supporta le Amministrazioni Centrali nell'attuazione dei Programmi cofinanziati con i Fondi Strutturali e di Investimento europeo (SIE) e da risorse nazionali, svolgendo il ruolo di beneficiario o di soggetto attuatore;

– che l'Agenzia intende, pertanto, avvalersi della società Eutalia S.r.l. nell'ambito delle attività di supporto del progetto "*Servizio di assistenza tecnica su scala centrale e a beneficio degli Organismi Intermedi del PON Città Metropolitane 2014-2020*" CUP E11C22001780007, finanziato a valere sul Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020;

– che l'affidamento diretto ad Enti "*in house*" rientra nella tipologia di affidamenti aventi natura concessoria e, quindi, il rapporto che si instaura con l'Amministrazione risulta regolato da un atto della pubblica amministrazione (Convenzione), in virtù del quale l'Ente in house diventa mero "soggetto attuatore", garantendo attività di supporto tecnico/specialistico;

– che l'affidamento *in house* rappresenta una garanzia maggiore per il perseguimento delle finalità istituzionali e degli interessi pubblici rispetto a quello ad un soggetto terzo. In tale contesto l'attuazione del Progetto da parte del soggetto *in house*, quale braccio operativo delle amministrazioni centrali, garantisce un servizio, seppure in via mediata, improntato sui principi di universalità, uguaglianza, socialità, equità e imparzialità più che di un soggetto terzo;

– che risultano sussistere le condizioni per l'affidamento diretto *in house* in quanto:

- a) la società Eutalia S.r.l. è a capitale interamente pubblico e la titolarità delle quote della società è del Ministero dell'Economia e delle Finanze che esercita i diritti del socio;
- b) la società Eutalia S.r.l. svolge la totalità delle proprie attività in favore delle Amministrazioni centrali. La disciplina dei servizi affidati e la regolamentazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari risultano da apposite Convenzioni;
- c) la società Eutalia S.r.l. è una società operante in regime di "in house providing" del Ministero dell'Economia e Finanze, ovvero sottoposto a controllo analogo nel rispetto della normativa vigente, in quanto l'Amministrazione esercita sulle persone giuridiche di cui trattasi un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi - influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative - e il 100% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti a loro affidati dall'Amministrazione e nelle persone giuridiche controllate non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, come previsto dallo Statuto della medesima Società;

- che la società Eutalia S.r.l., in ragione di tutto quanto premesso, risulta in possesso dei requisiti di forma e di capacità tecnico-professionale per l’attuazione dell’intervento in questione;
- che l’Autorità di Gestione, all’interno della presente Convenzione, disciplina ogni aspetto indicato dall’art. 13, comma 6 dello Statuto della società Studiare Sviluppo S.r.l.- ora Eutalia srl - secondo cui *“Negli atti di affidamento di cui al comma precedente, le Amministrazioni interessate dovranno individuare, tra l’altro: le risorse umane, finanziarie e strumentali da impiegare; le modalità di ristoro degli oneri di gestione; la tempistica e modalità degli adempimenti e i criteri di rendicontazione mediante contabilità separate; ogni opportuno meccanismo di orientamento e controllo atto a garantire che le attività siano coerenti con l’interesse istituzionale delle stesse Amministrazioni. Le Amministrazioni di volta in volta interessate sono tenute a reperire le risorse finanziarie necessarie all’esecuzione degli affidamenti nell’ambito dei pertinenti capitoli di bilancio e ad assicurarne la disponibilità”*;
- che l’Ente *“in house”* non acquisterà, nella gestione delle operazioni, autonomia strategica organizzativa che resta in capo all’Amministrazione responsabile del controllo delle operazioni;
- che, ai fini dello svolgimento delle dette attività di supporto, è necessario procedere alla stipula della presente Convenzione tra la società Eutalia S.r.l. e l’Autorità di Gestione del Programma Operativo *“Città Metropolitane”* 2014-2020;
- che la società Eutalia S.r.l. ha trasmesso preventivamente, con nota prot. n. 57250 del 7/12/2022, la presente Convenzione al Dipartimento del Tesoro e al socio unico, ai sensi dell’art. 13 comma 7 del proprio Statuto, secondo cui *“gli amministratori trasmettono preventivamente al Dipartimento del Tesoro e al socio unico, per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario, gli atti di affidamento di cui ai commi precedenti, insieme con una sintetica relazione dalla quale risultino le condizioni economico-giuridiche dell’affidamento, la sua sostenibilità economico-finanziaria, i meccanismi di controllo e la coerenza delle attività rispetto alle linee strategiche e alla missione statutaria della società”*;
- che le predette attività di supporto rientrano nelle competenze della società Eutalia S.r.l. e sono coerenti con l’oggetto sociale della stessa, come previsto dal proprio Statuto.

RITENUTO

di poter procedere, pertanto, alla stipula della presente Convenzione tra l’Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale *“Città Metropolitane”* 2014-2020 e la società Eutalia S.r.l. quale organismo *in house* dell’Amministrazione centrale dello Stato.

**LE PARTI, COME SOPRA INDICATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto e ruolo delle Parti)

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane" 2014-2020 (di seguito anche l'"Autorità di Gestione") e la società Eutalia S.r.l., quale Soggetto Affidatario, nel contesto dei rispettivi ruoli:

a) il Soggetto Affidatario svolge le attività di supporto nell'ambito del Progetto "*Servizio di assistenza tecnica su scala centrale e a beneficio degli Organismi Intermedi del PON Città Metropolitane 2014-2020*" CUP E11C22001780007, secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

In particolare, per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4, è prevista la formazione di un team per complessive 11.713 giornate uomo, così articolate:

- n. 1.840 gg/uomo per gli Specialisti;
- n. 7.165 gg/uomo per i Consulenti Senior;
- n. 1.958 gg/uomo per i Consulenti Middle;
- n. 750 gg/uomo per i Consulenti Junior;

Nello specifico, è previsto:

- Un gruppo di esperti (n. 13 Specialisti, n. 40 profilo Senior, n. 11 profili Middle, n. 4 profili Junior)

Il numero complessivo degli esperti che costituiscono il team è di n. 68 da impiegare presso l'Autorità di Gestione e presso gli Organismi Intermedi di Bologna, Cagliari, Catania, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Torino, cui dovranno aggiungersi, per l'attività trasversale di direzione e coordinamento tecnico, professionalità interne della società Eutalia S.r.l., così articolate:

- n. 12 gg/uomo per n. 1 Coordinatore – Responsabile di progetto;
- n. 12 gg/uomo per n. 1 Project Manager;
- n. 36 gg/uomo per n. 1 Junior Project Manager;
- n. 48 gg/uomo per n. 1 Junior Project Manager risorse umane;
- n. 72 gg/uomo per n. 1 Addetto controllo contabile;
- n. 144 gg/uomo per n. 1 Junior procedure e supporto giuridico;
- n. 600 gg/uomo per n. 3 Esperti junior supporto operativo gestione e rendicontazione.

b) l'Autorità di Gestione svolge, in qualità di beneficiario del Progetto, attività di orientamento, supervisione, monitoraggio e verifica degli interventi avviati e dei risultati ottenuti.

Articolo 3

(Durata)

1. La durata decorre dalla data di notifica dell'avvenuta sottoscrizione della Convenzione da parte dell'Autorità di Gestione alla società Eutalia S.r.l. e sarà pari a 11 (undici) mesi e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2023.

Articolo 4

(Attività del Soggetto Affidatario)

1. La società Eutalia S.r.l., in relazione all'oggetto di cui al precedente articolo 2, svolge azioni di supporto nelle seguenti attività di cui al Progetto "Servizio di assistenza tecnica su scala centrale e a beneficio degli Organismi Intermedi del PON Città Metropolitane 2014-2020":

"1. Programmazione e attuazione

In tale ambito di intervento, l'Affidatario è chiamato a fornire supporto tecnico per:

- *elaborazione di analisi socio-economiche e la definizione dei contenuti programmatici;*
- *attuazione delle politiche settoriali (efficienza energetica, trasporti e mobilità sostenibile, inclusione sociale e lotta alla povertà e digitalizzazione dei servizi pubblici);*
- *aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo e della manualistica;*
- *implementazione operativa delle procedure gestionali previste dal Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo;*
- *adozione di standard internazionali di gestione dei processi;*
- *definizione di strumenti di pianificazione nonché di Manuali per la gestione ed attuazione dell'AdG/OI recante metodologie e procedure standard;*
- *definizione/aggiornamento della metodologia e dei criteri di selezione e delle modalità di attuazione delle operazioni da finanziare;*
- *interfaccia con i Beneficiari, mediante:*
 - ✓ *il supporto nella definizione di procedure, strumenti operativi e modalità attuative per la realizzazione dei progetti;*
 - ✓ *il supporto nella definizione di sistemi e procedure di rendicontazione;*
 - ✓ *il supporto nell'alimentazione dei processi di rendicontazione, nella tenuta della contabilità di progetto e nella predisposizione della documentazione rendicontuale;*
 - ✓ *elaborazione di pareri relativamente a tematiche specifiche;*
 - ✓ *registrazione e archiviazione dei fascicoli di progetto e dei flussi documentali;*
 - ✓ *predisposizione delle Domande di Rimborso e Domande di Rimborso Aggregate;*
 - ✓ *individuazione, verifica e programmazione delle rinvenienze finanziarie e/o dei progetti avviati e non completati;*

- ✓ *revisione dei contenuti programmatici degli interventi finanziabili;*
- *predisposizione della documentazione necessaria per eventuali riprogrammazioni del Programma e/o Piano Operativo;*
- *verifica dei requisiti di finanziabilità del parco progetti potenziale proposto dai Beneficiari e definizione di Linee Guida per agevolare la cantierabilità degli interventi;*
- *progettazione e organizzazione di percorsi formativi finalizzati a internalizzare le competenze;*
- *con riferimento ai sistemi di scambio elettronico dei dati:*
 - ✓ *la digitalizzazione dei processi gestionali e identificazione degli elementi per la informatizzazione della gestione, dei controlli, ecc.;*
 - ✓ *implementazione della e-governance avanzata: sviluppo del sistema di gestione, monitoraggio e controllo informatizzato, in grado di consentire lo scambio di informazioni fra Beneficiari, Autorità di Gestione, e Organismi Intermedi.*

2. Monitoraggio

In tale ambito di intervento, l’Affidatario è chiamato a fornire supporto tecnico per:

- *definizione/aggiornamento del set di indicatori per il monitoraggio del PON e/o valorizzazione degli Indicatori stessi;*
- *definizione dei modelli di reporting periodico e di supporto decisionale al fine di fornire un quadro aggiornato dello stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario del Programma;*
- *implementazione del reporting attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio dai diversi attori coinvolti;*
- *supporto all’implementazione del Sistema Informativo del Programma;*
- *supporto al caricamento e inserimento dei dati nella Banca Dati Unitaria del MEF;*
- *analisi dei risultati e definizione di proposte correttive/migliorative.*

3. Sorveglianza

In tale ambito di intervento, l’Affidatario è chiamato a fornire supporto tecnico per:

- *la predisposizione di documentazione tecnica specifica sull’andamento procedurale, fisico e finanziario del Programma e/o Piano Operativo;*
- *supporto alle attività di Supervisione delle Funzioni Delegate;*
- *le attività di segreteria tecnica (appunti interni, note di comunicazione/trasmissione documenti, ecc.);*
- *ogni altra forma di supporto utile a espletare le funzioni di competenza dell’OI ricadenti nella sorveglianza del Programma e/o degli interventi finanziati (es. aggiornamento documenti antifrode, Piano anticorruzione, etc..)*

4. Controllo

In tale ambito di intervento, l’Affidatario è chiamato a fornire supporto tecnico per:

- *la definizione delle procedure di quality review rispetto alle attività espletate dalle unità operative e dalle unità di verifica dell’Organismo Intermedio e/o dell’AdG;*
- *la definizione delle procedure per la gestione preventiva dei rischi (misure ed azioni volte alla prevenzione dei rischi; analisi ed identificazione delle attività potenzialmente soggette all’insorgenza dei rischi, etc...);*

- *la definizione delle procedure di rilevazione e gestione di irregolarità e frodi;*
- *l'implementazione del registro dei recuperi e delle irregolarità;*
- *la definizione delle Piste di Controllo;*
- *la definizione delle metodologie per il campionamento;*
- *l'elaborazione e/o aggiornamento di check-list e report o verbali di controllo;*
- *la pianificazione dei controlli;*
- *l'esecuzione dei controlli in loco e la compilazione di check list e report o verbali di controllo;*
- *l'esecuzione dei controlli di I livello on desk e la compilazione di check list e report o verbali di controllo;*
- *l'archiviazione della relativa documentazione di controllo e/o l'implementazione del sistema di gestione documentale;*
- *la predisposizione della sintesi annuale dei controlli.*

5. Comunicazione

In tale ambito di intervento, l'Affidatario è chiamato a fornire supporto tecnico per:

- *assicurare la realizzazione di un Piano di comunicazione, informazione e pubblicità, per consentire la capillare diffusione delle informazioni nei confronti dei potenziali beneficiari delle iniziative finanziate;*
- *garantire la massima pubblicizzazione dei contenuti e dei risultati realizzati presso tutti i soggetti interessati e presso i cittadini”.*

2. La società Eutalia S.r.l., nello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, provvede a:

- a) predisporre la proposta dei documenti di pianificazione ed organizzazione delle attività di cui al successivo articolo 7;
- b) presentare le relative relazioni sullo stato di avanzamento delle attività secondo la cadenza temporale indicata nel successivo articolo 8, attestanti l'effettivo espletamento delle attività per l'approvazione dell'Autorità di Gestione, ai fini del pagamento dei relativi corrispettivi, come previsto dal successivo articolo 9;
- c) presentare la relazione finale delle attività attestante l'effettivo compimento delle attività previste per ciascuna annualità;
- d) fornire le notizie, i dati e i documenti che dovessero essere specificamente richiesti dall'Autorità di Gestione;
- e) assicurare l'adozione di criteri di rendicontazione di fatti economici derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione mediante contabilità separate.

Articolo 5

(Attività e funzioni dell'Autorità di Gestione)

1. L'Autorità di Gestione:

- a) definisce, d'intesa con il Soggetto Affidatario, i documenti di pianificazione ed organizzazione delle attività di cui al successivo articolo 7;
- b) approva entro 30 giorni dalla ricezione le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività e le relazioni finali annuali presentate dal Soggetto Affidatario, ai sensi del precedente articolo 4, comma 2, lettera b) e c);
- c) informa il Soggetto Affidatario in merito ad eventuali fatti riscontrati nel corso dell'attuazione della presente Convenzione che possano avere ripercussioni sulle attività affidate alla stessa.

2. L'Autorità di Gestione corrisponde al Soggetto Affidatario, per l'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione, gli importi dovuti secondo quanto previsto dal successivo articolo 9; a tal fine si riporta il codice identificativo - UFQS8Y - dell'ufficio deputato al ricevimento delle fatture elettroniche, ai sensi del DM 55/2013.

Articolo 6

(Indirizzo e controllo)

1. L'Autorità di Gestione, ha il compito di sovrintendere, presidiare e coordinare le attività dei team di lavoro. Le attività di indirizzo e controllo sono indicate nel successivo articolo 7 sulla pianificazione ed organizzazione delle attività, che ne specifica le modalità di esercizio.

Articolo 7

(Pianificazione ed organizzazione delle attività)

1. L'Autorità di Gestione e il Soggetto Affidatario, in tempi brevi, definiscono il Piano delle attività contenente gli interventi di supporto ed assistenza da realizzarsi, fermo restando il rispetto dell'importo massimo complessivo di cui al successivo articolo 9. Il Piano viene formalmente approvato dall'Autorità di Gestione.

2. Nelle more della definizione del Piano, l'Autorità di Gestione può chiedere al Soggetto Affidatario l'attivazione di interventi specifici nell'ambito delle attività di supporto di cui al precedente articolo 4.

3. In relazione alle singole attività da realizzare, nel Piano sono indicati i soggetti responsabili della definizione dei relativi contenuti specifici, del monitoraggio sull'attuazione e delle verifiche degli stati di avanzamento presentati dal Soggetto Affidatario, ai sensi del successivo articolo 8.

4. Il contenuto del Piano può essere oggetto di revisioni ed aggiornamenti concordati tra le Parti.

5. L'Autorità di Gestione può revocare per motivi sopravvenuti le approvazioni e/o autorizzazioni già concesse; in tal caso, al Soggetto Affidatario verrà remunerata l'attività prestata fino al momento della revoca.

6. Tutti i documenti relativi alla pianificazione ed organizzazione delle attività vengono redatti e scambiati anche in formato elettronico.

7. Nello svolgere le attività, sulla base della presente Convenzione, il Soggetto Affidatario opera in coerenza con le attività di direzione e coordinamento proprie dell'Autorità di Gestione.

Articolo 8

(Atti di consuntivazione delle attività)

1. Il Soggetto Affidatario presenta periodicamente, con cadenza minima bimestrale, relazioni sullo stato di avanzamento delle attività all'Autorità di Gestione, che li approva ai sensi del precedente articolo 5, attestanti l'effettivo espletamento delle attività previste nel Piano di cui al precedente articolo 7, ai fini del pagamento dei relativi corrispettivi secondo quanto previsto dal successivo articolo 9. Il Soggetto Affidatario presenterà una relazione finale delle attività previste attestante l'effettivo compimento.

2. Tutti gli atti di consuntivazione delle attività vengono redatti e scambiati anche in formato elettronico.

3. Il Soggetto Affidatario è comunque tenuto a presentare all'Autorità di Gestione, entro termini concordati, eventuali, ulteriori informazioni richieste.

Articolo 9

(Budget delle attività)

1. Per le attività svolte dalla società Eutalia S.r.l., sulla base della presente Convenzione, viene riconosciuto un importo massimo complessivo ammontante ad €4.320.281,58 (quattromilionitrecentoventimiladuecentottantuno/58) IVA esclusa.

2. L'importo verrà erogato dall'Autorità di Gestione a rimborso delle spese sostenute e costi esposti, ai sensi degli artt. 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed in linea con gli orientamenti contenuti nella nota EGESIF 14-0017 "Guida alle Opzioni semplificate in materia di Costi (OSC)" per ogni voce di costo, secondo quanto di seguito specificato:

a) per i costi del personale interno connessi all'attuazione dell'operazione si farà ricorso all'utilizzo di tabelle standard di costi unitari, dividendo i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati per un "tempo lavorativo standard" individuato in 1720 ore, ai sensi dell'art. 68.2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

b) per i costi indiretti si farà ricorso ad un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo di calcolo per determinare il tasso applicabile, ai sensi dell'art. 68.1 lett. b) del Regolamento (UE) n. 1303 del 2013.

3. Su specifica richiesta motivata da parte del Soggetto Affidatario e dietro presentazione di fattura è possibile, a insindacabile giudizio dell'Autorità di Gestione, rendere disponibile una quota di anticipazione fino al massimo del 5% dell'importo totale del progetto. La predetta anticipazione

sarà comunque erogata nei limiti delle disponibilità di cassa del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020.

4. Il rimborso delle spese per le attività di cui alla presente Convenzione, avverrà sulla base degli stati di avanzamento presentati dal Soggetto Affidatario, di cui al precedente articolo 8, e approvati dall'Autorità di Gestione e conseguente emissione di fattura da parte del medesimo Soggetto Affidatario.

5. Gli oneri finanziari derivanti dall'espletamento delle attività fanno carico sulle disponibilità del Progetto “*Servizio di assistenza tecnica su scala centrale e a beneficio degli Organismi Intermedi del PON Città Metropolitane 2014-2020*” CUP E11C22001780007, ammesso a finanziamento sul Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020.

Articolo 10

(Modalità di pagamento)

1. I pagamenti di cui al precedente articolo 9 sono effettuati dall'Autorità di Gestione entro 30 (trenta) giorni successivi dalla data di ricevimento di ciascuna fattura emessa dal Soggetto Affidatario e della relativa documentazione, ivi compreso il dettaglio della rendicontazione per voce di costo e fatti salvi oggettivi impedimenti amministrativi che rendono inevitabile lo slittamento di predetto termine.

2. I pagamenti saranno effettuati mediante accredito su conto corrente bancario intestato alla società Eutalia S.r.l., presso Banca Intesa - IBAN: IT70T0200805181000010476413.

3. Il Soggetto Affidatario, sotto la sua esclusiva responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note all'Autorità di Gestione le eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di cui al comma precedente; in difetto di tali comunicazioni l'Autorità di Gestione è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Articolo 11

(Proprietà dei documenti)

1. L'Autorità di Gestione acquisisce la proprietà esclusiva dei documenti richiesti al Soggetto Affidatario, in ordine alla presente Convenzione.

2. L'eventuale divulgazione o diffusione della documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, ovvero di sue parti, rielaborazioni o sintesi, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Autorità di Gestione anche con riferimento agli specifici termini e modalità di esternazione.

Articolo 12

(Altri obblighi del Soggetto Affidatario)

1. Il Soggetto Affidatario è, altresì, obbligato:

- a) ad osservare e fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché di assicurazioni obbligatorie;
- b) ad applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per le varie categorie interessate, nonché la normativa vigente in tema di ricorso alle forme contrattuali flessibili;
- c) ad adottare, nell'esecuzione dell'attività, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a persone o cose e ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- d) ad adottare tutte le misure necessarie con riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Attuazione articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro";
- e) a garantire e a tenere indenne l'Autorità di Gestione da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell'esecuzione delle attività;
- f) a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle attività di acquisizione di beni e servizi effettuate sulla base della presente Convenzione, nei limiti di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 2011.

2. Il Soggetto Affidatario si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui il personale sia venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelarne la riservatezza. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel GDPR pubblicato il 4 maggio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale Europea ed in vigore dal 25 maggio 2018.

Articolo 13

(Diritto di recesso)

1. L'Autorità di Gestione si riserva, in qualunque momento, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione con preavviso di trenta giorni e previa assunzione di provvedimento motivato, nel caso di:

- a) mutamento dei presupposti normativi di riferimento dei servizi concessi che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione degli stessi;
- b) sopravvenuti motivi di opportunità derivanti dalla salvaguardia di un pubblico interesse;
- c) cessazione dell'attività da parte dell'affidatario.

2. In caso di recesso unilaterale dell'Autorità di Gestione di cui al precedente punto 1 del presente articolo, saranno riconosciute al Soggetto Affidatario le prestazioni fino a quel momento effettuate, senza alcun diritto a risarcimento dei danni o a pretese ulteriori.

Articolo 14

(Clausola di salvaguardia)

1. L'Autorità di Gestione si riserva la più ampia facoltà di modificare, integrare o risolvere la presente Convenzione, qualora ciò si rendesse necessario in relazione all'esito del procedimento di iscrizione, citato nelle premesse, nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui alle Linee Guida ANAC n. 7; in tale caso troverà applicazione quanto previsto al precedente articolo 13 della presente Convenzione.

Articolo 15

(Sospensione dei pagamenti)

1. L'Autorità di Gestione ha la facoltà di sospendere i pagamenti qualora il Soggetto Affidatario non dovesse rispettare i termini, le condizioni e le modalità di attuazione previste dalla presente convenzione. Al verificarsi di tale ipotesi, saranno comunque riconosciute al Soggetto Affidatario le spese sostenute a fronte di attività già regolarmente svolte alla data di comunicazione della sospensione.

Articolo 16

(Spese della Convenzione)

1. Tutte le spese relative alla stipulazione della presente Convenzione sono a carico del Soggetto Affidatario. La presente Convenzione, avente per oggetto esclusivo prestazioni di servizi il cui corrispettivo è soggetto ad IVA, è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 novembre 1986, n. 131, e, ove ne fosse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta fissa, ai sensi dell'articolo 40 del medesimo decreto, con oneri a carico del Soggetto Affidatario. Il Soggetto Affidatario dichiara a tutti gli effetti di legge che le prestazioni di cui alla presente Convenzione saranno effettuate nell'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e che, pertanto, esse sono soggette ad IVA ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto, ad esclusione dei costi per le spese di trasferta del team di lavoro incaricato sulle attività progettuali di cui al precedente articolo 4.

Articolo 17

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.

2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di cinque giorni dalla data di ricezione della contestazione ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di cinque giorni. Laddove non sia possibile raggiungere una composizione amichevole, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

3. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra parte, fermo restando che, riguardo le questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 18

(Obbligatorietà della Convenzione)

1. La presente Convenzione impegna le parti contraenti dopo che la medesima sarà divenuta efficace a seguito della notifica dell'avvenuta sottoscrizione della Convenzione da parte dell'Autorità di Gestione.

Articolo 19

(Clausola finale)

1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione verranno concordate tra le Parti e potranno dare luogo ad una revisione della stessa e, pertanto, qualunque sua modifica non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto ai fini della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, così come previsto dall'art. 13, comma 7, dello Statuto della società Eutalia S.r.l..

2. Resta inteso che le clausole della presente Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni aventi carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente alla stipula della Convenzione stessa.

3. Resta, altresì, inteso che le Parti potranno concordemente modificare le clausole della presente Convenzione qualora intervengano modifiche della normativa di riferimento ovvero qualora lo renda necessario l'introduzione di nuove disposizioni primarie, secondarie o amministrative.

4. Ai fini dell'attuazione del presente atto, sono referenti: per l'Autorità di Gestione, il dott. Giorgio Martini e per il Soggetto Affidatario, l'ing. Antonio Cassina.

La presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta nella forma della scrittura privata ed a distanza ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii. dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Per Eutalia S.r.l.
Amministratore Unico

Per l'Autorità di Gestione del Programma
Operativo Città Metropolitane 2014-2020

Alberto Gambescia

Giorgio Martini